COMITATO REGIONALE ALPI CENTRALI

Giudice Unico Regionale

Procedimento n. 1/2016

Decisione n. 1/2016

nel procedimento promosso da:

ASD Passo dopo Passo (AC MI78)

Davide Ingrilli, (cod. Atleta E04CT), rappresentato dai genitori Gianluca Ingrilli e Nice Bini, con appello depositato in data 23 febbraio 2016, proposto avverso la decisione di giuria resa in data 21 febbraio 2016 nell'ambito della gara R_MCF035, svoltasi in data 21 febbraio 2016 in Gromo Spiazzi.

Fatto

1. In data 21 febbraio 2016 si è svolta la gara di fondo in tecnica classica in Gromo Spiazzi, a cui ha partecipato anche l'atleta Ingrilli Davide.

2. Al termine della competizione il Direttore di Gara Morstabilini Paolo segnalava che alcuni atleti, tra cui l'Ingrilli, avevano eseguito alcuni passi in tecnica libera, in violazione dell'art. 343.8 del Regolamento tecnico di Fondo.

3. Dal verbale di giuria emerge che tale violazione delle regole è stata confermata anche dall'allenatore del Comitato Regionale Renato pasini.

4. L'atleta risulta essere stato sentito.

5. La Giuria ha quindi comminato la sanzione della squalifica, regolarmente notificata all'atleta Ingrilli Davide.

6. Avverso tale decisione la società cui appartiene l'atleta ed i genitori dello stesso hanno proposto appello, regolarmente depositato nel termine di 48 ore asserendo: a) che non vi sarebbe stata alcuna violazione delle regole sulla tecnica classica; b) che la sanzione della squalifica sarebbe eccessiva. A

sostegno delle proprie tesi l'appellante ha depositato documenti e un video.

Motivazione

7. L'appello è parzialmente fondato.

8. Il video prodotto dimostra che la valutazione tecnica effettuata dal Direttore di Gara Paolo Morstabilini, confermata dall'allenatore regionale Renato Pasini, è corretta; dall'esame del video emerge infatti che sia prima di affrontare la curva che successivamente alla stessa sono stati compiuti dei passi in tecnica libera non consentiti.

9. L'appello principale deve quindi essere rigettato.

10. Merita invece accoglimento la domanda subordinata proposta, in quanto, sempre dall'esame del video, emerge chiaramente che, nonostante la violazione delle regole, l'azione commessa non ha avuto un chiaro impatto sul risultato finale della gara: l'atleta Ingrillì non ha infatti superato l'atleta che lo precedeva, né poteva essere raggiunto dall'atleta che lo seguiva, stante la distanza tra i due.

11. Visti gli articoli 352.1.1 e 352.2.1 la sanzione della squalifica non appare quindi commisurata, e viene modificata in quella dell'ammonizione scritta.

PQM

in parziale accoglimento dell'appello proposto, sostituisce alla sanzione della squalifica quella della ammonizione scritta a Ingrillì Davide.

Dispone che la presente decisione sia pubblicata sul sito della FISI, Comitato Regionale Alpi Centrali.

Dispone che la presente decisione sia immediatamente comunicata agli appellanti, al Responsabile Fondo del Comitato Regionale, ai Giudici di gara di fondo del Comitato Regionale, ai Giudici dei Campionati Italiani, ai fini della successiva eventuale applicazione della squalifica ai sensi dell'art. 352.2.3 in

caso di seconda ammonizione.

Milano, 2 marzo 2016

Il segretario

Marco Bocchiola

Il Giudice Unico Regionale

avv. Marco Cozzi